



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, e parere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sullo schema di decreto legislativo recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari".

Rep. atti n. 222/CSR del 21 settembre 2023.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 21 settembre 2023:

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021", e, in particolare, l'articolo 10, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTO il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.

SLR/CF



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) n. 2019/2123 e (UE) n. 2019/2124 della Commissione;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;

VISTO il regolamento di esecuzione n. 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”;

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 3, della citata legge n. 23 del 2022, il quale prevede che i decreti in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota prot. DAGL 0007848-P del 31 agosto 2023, acquisita al protocollo DAR n. 19946 in pari data, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, ai fini dell’acquisizione dell’intesa e per l’espressione del prescritto parere di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 19990 del 1° settembre 2023, con la quale il suddetto schema di decreto legislativo è stato diramato alle amministrazioni centrali interessate, nonché alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale fissazione di una riunione tecnica per il 5 settembre 2023;

VISTA la nota prot. DAR n. 20080 del 4 settembre 2023, con la quale la citata riunione tecnica è stata rinviata al giorno 12 settembre 2023 su richiesta del Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la comunicazione del 20 settembre 2023, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 21419, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il *report* della riunione della Commissione politiche agricole della medesima Conferenza, tenutasi il 20 settembre 2023, nel quale viene rappresentato che, in esito alla consultazione telematica, è stata inviata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome una nota che raccoglie le proposte di emendamento, le osservazioni e le richieste formulate in sede tecnica;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa e parere favorevole, con le richieste di modifica contenute nel documento inviato per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato 1);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Sottosegretario al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha preso atto delle proposte e delle richieste formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riservandosi di valutarle ed eventualmente sostenerle nelle sedi parlamentari;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sullo schema di decreto legislativo recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari", relativamente agli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21 e 23, comma 3;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, sullo schema di decreto legislativo recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari" relativamente agli articoli 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, commi 1 e 2, 24, 25, 26 e 27.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

21/9/2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/147/SR10/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE “ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE
ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2018/848
RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E
ALL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI E ALLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625 RELATIVO AI
CONTROLLI UFFICIALI E ALLE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI
EFFETTUATI PER GARANTIRE L’APPLICAZIONE DELLA
LEGISLAZIONE SUGLI ALIMENTI E SUI MANGIMI DELLE NORME
SULLA SALUTE E SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI, SULLA
SANITÀ DELLE PIANTE NONCHÉ SUI PRODOTTI FITOSANITARI”**

**Intesa, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 e parere ai
sensi dell’articolo 19, comma 3 della legge 9 marzo 2022, n. 23**

Punto 10) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa con le seguenti richieste:

Proposte emendative

2.1, lettera s)

Proposta additiva

All’articolo 2, comma 1, lettera s) dopo “2012” INSERIRE le parole “, come modificato dal decreto ministeriale n. 56344 del 3 febbraio 2023”.

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per aggiornare il decreto ministeriale citato.

2.1, lettera t)

Proposta sostitutiva

All’articolo 2, comma 1, lettera t) le parole “Unione europea nazionale” SONO SOSTITuite con le parole “Unione europea, nazionale e regionale”

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per colmare una lacuna del testo, in coerenza con altri punti del decreto in cui si fa riferimento anche alla normativa regionale in materia di produzione biologica.

3.5

Proposta additiva

All'articolo 3 dopo il comma 5 INSERIRE il comma 6:

“6. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice per la protezione dei dati personali, le autorità competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.”

MOTIVAZIONE

Le attività delegate agli organismi di controllo presuppongono una verifica di coerenza con i dati del Fascicolo aziendale dell'operatore presente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Tale verifica può essere eseguita solo mediante l'accesso diretto dell'organismo di controllo al Fascicolo aziendale dell'operatore.

La modifica è necessaria per autorizzare gli organismi di controllo delegati ad accedere ai Fascicoli aziendali degli operatori presenti sul SIAN.

6.6

Proposta additiva

All'articolo 6, comma 6 dopo la parola “autorizzazione” INSERIRE le parole “, anche per il tramite del Comitato Nazionale di Vigilanza.”

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per chiarire che le misure della revoca e della sospensione di un organismo di controllo possono essere proposte anche per il tramite del Comitato Nazionale di Vigilanza.

6.7

Proposta sostitutiva

All'articolo 6, comma 7 la parola “tre” È SOSTITUITA con la parola “cinque”

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per concedere più tempo all'organismo di controllo per informare gli operatori propri clienti dell'adozione a suo carico di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

8.3, lettera d)

Proposta sostitutiva



All'articolo 8, comma 3, lettera d) le parole "o non corregge tempestivamente" SONO SOSTITuite con la parola "sistematicamente".

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per prevedere che l'aggravamento determinato da una non conformità di scarsa entità avvenga previa reiterazione della medesima fattispecie di non conformità. Ciò è motivato dal fatto che le non conformità di scarsa entità sono riferite a fattispecie molto diverse. La numerosità delle reiterazioni potrebbe essere definita nel successivo decreto ministeriale previsto all'articolo 9 comma 2 del decreto, per singola fattispecie.

8.7

Proposta additiva

All'articolo 8, comma 7 dopo le parole "salvo che" INSERIRE le parole "tale presenza"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per rendere più chiaro il testo.

9.1

Proposta additiva

All'articolo 9, comma 1, prima riga dopo la parola "controllo" INSERIRE le parole "adotta, secondo i casi, una o più delle seguenti misure"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per rendere più chiaro il testo.

9.2

Proposta sostitutiva

All'articolo 9, comma 2 la parola "applicano" È SOSTITUITA con le parole "devono applicare"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per sottolineare l'obbligo di applicazione agli operatori delle previste misure in presenza di sospetta o accertata non conformità.

14.1, lettera d)

Proposta additiva

All'articolo 14, comma 1, lettera d) dopo la parola "controllo" INSERIRE le parole ", per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione,"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per chiarire per quali fatti l'organismo di controllo adotta le previste misure a carico degli operatori receduti o esclusi dal sistema di controllo.



14.1, lettera g)

Proposta additiva

All'articolo 14, comma 1, lettera g) dopo la parola "Ministero" INSERIRE le parole "e alle Regioni"

14.1, lettera r)

Proposta additiva

All'articolo 14, comma 1, lettera r) dopo la parola "Ministero" INSERIRE le parole "e alle Regioni"

MOTIVAZIONE

Le due modifiche sono necessarie per colmare una lacuna del testo.

15.3

Proposta additiva

All'articolo 15 dopo il comma 3 INSERIRE il comma 4:

"4. Il Ministero mette a disposizione delle Regioni i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica."

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per condividere con le Regioni i dati riguardanti la produzione biologica raccolti dalle autorità competenti e trasmessi ad EUROSTAT.

16.8

Proposta sostitutiva

All'articolo 16, comma 8 la parola "tre" È SOSTITUITA con la parola "cinque"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per concedere più tempo all'operatore per comunicare al proprio organismo di controllo l'esito di controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni per irregolarità.

17.2

Proposta additiva

All'articolo 17 dopo il comma 2 INSERIRE i seguenti commi:

"3. Gli operatori che conducono una unità di produzione, come definita dal Regolamento all'art. 3 comma 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN.

4. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unità di produzione di acquacoltura, le attività di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i



relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.

5. La notifica è trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 4 (precedente) la notifica è trasmessa alla regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale dell'azienda."

Rinumerare, conseguentemente, i successivi commi dell'articolo 17.

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per rendere il procedimento di notifica coerente con la cooperazione tra Ministero e Regioni, prevedendo l'esenzione dell'obbligo di costituzione del fascicolo aziendale da parte dei soggetti che non sono impresa agricola.

18.3

Proposta additiva

All'articolo 18, comma 3 dopo la parola "rinnova" INSERIRE le parole "entro 90 giorni"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per rendere più chiaro il testo.

18.5

Proposta sostitutiva

All'articolo 18, comma 5 le parole "tariffa in misura fissa" SONO SOSTITuite con le parole "tariffa minima in misura fissa e svolgono un controllo almeno ogni cinque anni"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per dare disposizioni più precise sull'attività di controllo a carico degli operatori che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 8 del regolamento (UE) 2018/848.

20.4

Proposta sostitutiva

All'articolo 20, comma 4 la parola "trenta" È SOSTITUITA con la parola "sessanta"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per concedere più tempo alle autorità competenti per effettuare la cancellazione dell'operatore dall'elenco di cui all'articolo 19 del decreto.

21.1

Proposta sostitutiva

All'articolo 21, comma 1 le parole "banca dati pubblica" SONO SOSTITuite con le parole "banca dati con accesso riservato"



MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per correggere le caratteristiche della banca dati di cui al comma 1, come comunicato dai rappresentanti del MASAF durante la riunione tecnica del 12/09/2023.

22.1

Proposta ablativa

All'articolo 22, comma 1 È ELIMINATA la lettera g).

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria perché non vengono indicati elementi oggettivi e quantificabili per l'esecuzione delle verifiche della remunerazione del personale dell'organismo di controllo da parte delle autorità di controllo.

25.2

Proposta sostitutiva

All'articolo 25, comma 2 le parole "a darne comunicazione ai propri clienti" SONO SOSTITuite con le parole "ad informare la clientela"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per rendere più chiaro il testo.

Allegato I, sezione A, punto 10, lettera a)

Proposta sostitutiva

All'Allegato I, sezione A, punto 10, lettera a) le parole "3 verifiche di conformità consecutive" SONO SOSTITuite con le parole "6 verifiche di conformità consecutive in massimo 3 anni;"

Proposta sostitutiva

All'Allegato I, sezione A, punto 10, lettera b) le parole "2 anni" SONO SOSTITuite con le parole "1 anno"

MOTIVAZIONE

Le due modifiche sono necessarie per aumentare il tempo di rotazione del personale addetto al controllo.

Allegato IV, sezione A, punto 1.1

Proposta sostitutiva

All'Allegato IV, sezione A, punto 1.1 le parole "Unione europea e nazionale" SONO SOSTITuite con le parole "Unione europea, nazionale e regionale"



MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per colmare una lacuna del testo, in coerenza con altri punti del decreto in cui si fa riferimento anche alla normativa regionale in materia di produzione biologica.

Allegato IV, sezione A, punto 3.2, lettera b)

Proposta sostitutiva

All'Allegato IV, sezione A, punto 3.2, lettera b) le parole "della Regione" SONO SOSTITuite con le parole "dalla Regione, per quanto di competenza"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per colmare una lacuna del testo, in coerenza con altri punti del decreto.

Allegato IV, sezione A, punto 3.2, lettera m)

Proposta ablativa

All'Allegato IV, sezione A, punto 3.2, lettera m) SONO ELIMINATE le parole "o idonea"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per eliminare uno stato non pertinente della notifica.

Allegato IV, sezione B, punto 1

Proposta sostitutiva

All'Allegato IV, sezione B, punto 1 le parole "prima notifica o nell'ultima notifica rilasciata" SONO SOSTITuite con le parole "notifica precedentemente presentata"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per eliminare uno stato non pertinente della notifica.

Allegato IV, sezione B, punto 1

Proposta additiva

All'Allegato IV, sezione B, punto 1, in coda la testo del paragrafo INSERIRE le parole "come descritte all'articolo 17, salvo l'applicazione dell'imposta di bollo."

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per chiarire che l'imposta di bollo andrebbe applicata esclusivamente sulla prima notifica.

Allegato IV, sezione B, punto 5

Proposta ablativa

All'Allegato IV, sezione B, punto 5 SONO ELIMINATE le parole "e allo stato di rilasciata"



MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per eliminare uno stato non pertinente della notifica.

REFUSI

Articolo 7, comma 1, lettera a)

SOSTITUIRE le parole “articolo 16” con le parole “articolo 17”

Articolo 14, comma 1, lettera n)

SOSTITUIRE la parola “controllo” con la parola “verifica”

Articolo 18, comma 1

dopo la parola “Ministero” ELIMINARE le parole “dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”

Articolo 22, comma 2, lettera d)

dopo la parola “Ministero” ELIMINARE le parole “dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”

Allegato III, sezione C, ultima frase

SOSTITUIRE le parole “lettera t)” con le parole “lettera s)”

RICHIESTE

Si propone di sostituire in tutto il testo la dicitura “agricoltura biologica” con “produzioni biologiche” considerando la trasversalità del settore.

All’articolo 2 aggiungere le definizioni di:

- Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- CUAA: Codice Unico Aziende Agricole che corrisponde al codice fiscale dell’impresa o della ditta individuale, come definito nel D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503;
- Controllo documentale: si intendono tutte le modalità di controllo indicate dal regolamento (UE) 2017/625 ad eccezione di quelle che prevedono un accesso fisico in azienda, quali la verifica ispettiva in loco o il campionamento;
- Sostanza non ammessa.

Verificare che le definizioni contenute nello schema di decreto legislativo siano concordi con quelle inserite nello schema di decreto ministeriale dei controlli ufficiali del biologico. Ove necessario, procedere alle conseguenti integrazioni/modifiche del decreto, della Relazione Tecnica e della Relazione Tecnico Illustrativa.

Agli articoli 12 e 13 si propone di adeguare i tempi concessi per l’iter della controperizia e della controversia a quelli definiti nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 per tutto il comparto agroalimentare, peraltro analoghi a quelli della legge 24 novembre 1981, n. 689.



motivazioni tecniche ed amministrative degli iter sono analoghe, quindi le tempistiche dovrebbero essere idonee in entrambi i settori. In ogni caso, se si vuole fare una riduzione dei tempi, non si dovrebbe andare oltre il 30% in meno dei tempi fissati nel decreto legislativo n. 27/2021.

All'articolo 16, comma 5 modificare le parole “per tutto il periodo in cui è inserito nel sistema di controllo”, stabilendo un tempo di conservazione delle registrazioni e della documentazione relativa a ciascun anno di permanenza dell'operatore nel sistema di controllo, definito, non eccessivamente lungo (esempio: cinque anni) e, in caso di controversie, esteso fino alla conclusione delle medesime.

All'articolo 17 precisare gli aspetti relativi alla competenza territoriale e alla costituzione del Fascicolo Aziendale.

Titolo IV – Capo II

L'ammontare delle sanzioni sugli operatori sembrano eccessive se confrontate con le sanzioni previste dal precedente decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 e con le sanzioni previste per gli altri sistemi di qualità agroalimentare oltre che per le produzioni convenzionali.

Sarebbe opportuno che almeno l'importo minimo della sanzione sia ridotto per garantire una applicazione modulata con le tipologie aziendali (es. importi minimi di 1.500, 3.000, 6.000 euro che, se ridotti ad un terzo, risultano comparabili con quelli di altri schemi, anche alla luce della disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto) oltre che in base alle diverse gravità delle singole fattispecie di non conformità, in taluni casi molto ampie. Chiarire che la sanzione segue l'emissione di un provvedimento da parte dell'OdC con chiusura dell'iter.

All'articolo 23, comma 3 se si intende anche in tal caso che la sanzione è rivolta ad operatori fuori dal sistema dei controlli, cioè non notificati, è corretto fare riferimento al fatturato globale, altrimenti, appare vessatorio fare riferimento ad una attività convenzionale che è stata correttamente notificata per non conformità rilevata sulla produzione biologica sotto controllo dell'organismo di controllo. In quest'ultimo caso si potrebbe fare riferimento al fatturato interessato dalla non conformità.

All'Allegato I, sezione A, punto 10 modificare la formulazione del criterio di cui alla lettera d), limitatamente alla relazione con i criteri di rotazione di cui alle lettere a) e b), al fine di chiarire se deve intendersi che ciascuna attività di campionamento o di affiancamento viene conteggiata ai fini del calcolo dei massimali previsti dai citati criteri di rotazione o, invece, che alle attività di campionamento o di affiancamento, singolarmente considerate, si applicano i citati criteri di rotazione.

All'Allegato I, sezione A, punto 14 si ritiene eccessivo l'obbligo di far deliberare anche le NC di scarsa entità dal Comitato di Certificazione.

Roma, 21 settembre 2023

